

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4979 del 20/10/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s., con sede legale in Via San Vittore 2081, località San Vittore, in Comune di Cesena (FC). Riesame dell'AIA per l'installazione che effettua attività di allevamento di suini, sita in Comune di Copparo, località Saletta, via Po 141.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5141 del 20/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s.**, con sede legale in Via San Vittore 2081, località San Vittore, in Comune di Cesena (FC).

Riesame dell'AIA per l'installazione che effettua attività di allevamento di suini, sita in Comune di Copparo, località Saletta, via Po 141.

LA DIRIGENTE

- Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);
- vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalle Leggi Regionali n. 9 del 16/7/2015 “Legge comunitaria regionale 2015” e n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dispone che le funzioni amministrative in materia di AIA siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59” ed il Decreto MATTM n. 58/2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- richiamate altresì:
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
 - la V Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
 - la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
 - il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
 - la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della RER n. 20360 del 14/12/2017 "Approvazione calendario di presentazione dei riesami per gli allevamenti intensivi con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili stabilite con decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:
 - la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
 - il BRef “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
 - il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea.
 - Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) **63737 del 26/07/2010** rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla **Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s.**, avente sede legale in Via San Vittore

2081, località San Vittore, in Comune di Cesena (FC), in qualità **attuale Gestore dell'installazione** che effettua attività di allevamento di suini (punto 6.6 lettera b), All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), sita in Comune di Copparo, località Saletta, via Po 141;

- Richiamate le successive modifiche all'AIA rilasciate da:
 - Provincia di Ferrara, atto di Modifica non sostanziale dell'AIA n. 10658 del 26/11/2013,
 - Provincia di Ferrara atto di proroga n. 4805 del 06/08/2015;
- Vista l'istanza di riesame dell'AIA presentata dalla Ditta il 18/06/2018 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. N. PGFE/2018/7267 del 18/06/2018;
- Richiamate le integrazioni documentali alla domanda di AIA pervenute dal gestore in data 13/07/2018 assunte agli atti con prot. n. PG/2018/8494;
- Richiamate le integrazioni alla domanda di Riesame AIA pervenute dal gestore in data 13/02/2019 (assunte agli atti con prot. n. PG/2019/24159) a seguito di richiesta d'integrazione PGFE/2018/13842 del 14/11/2018 successiva alla prima conferenza dei servizi del 07/09/2018;
- Richiamate le integrazioni pervenute dal gestore in data 31/05/2019 (assunte agli atti con prot. n. PG/2019/86368) a seguito di richiesta d'integrazione durante la seconda conferenza dei servizi del 27/03/2019;
- Richiamate le integrazioni pervenute dal gestore in data 02/12/2019 (assunte agli atti con prot. n. PG/2019/185004) a seguito di richiesta d'integrazione durante la terza conferenza dei servizi del 01/10/2019;
- Richiamate le successive integrazioni pervenute dal gestore in data 26/06/2020 assunte agli atti con prot. n. PG/2020/91988;
- Dato atto che in data 11/06/2018 il gestore ha provveduto al pagamento spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata, che si configura come riesame;
- Richiamate le conclusioni dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 05/08/2020 convocata per la valutazione della domanda di riesame ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA;
- Richiamati i pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria:
 - parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot.14201/2019 assunto a PG/2019/145326 del 20/09/2019;
 - parere AUSL Ferrara UO Attività Veterinarie prot. 42830/2020, assunto a PG/2020/111283 del 03/08/2020;

- il contributo tecnico del Servizio Territoriale dell'Arpae di Ferrara, assunto agli atti con prot. n. PG/2020/113518 del 05/08/2020, comprendente il parere relativo al monitoraggio dell'installazione, reso ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
- considerato che, in data 16/09/2020, il Gestore ha inviato osservazioni allo Schema di AIA (assunte agli atti con prot. n. PG/2020/132915), a seguito dell'invio dello schema di AIA in data 31/08/2020 (PG/2020/124688)
- Ritenuto di poter accogliere parzialmente le osservazioni sopracitate, per le motivazioni sotto riportate:
 - pag. 3 , eliminazione tabella : OK
 - pag. 6, modifiche a descrizione:OK
 - pag 9, copertura paglia: OK
 - pag 12, serbatoio gasolio: OK
 - pag 14, impermeabilizzazione platea: OK, si potrà eseguire in futuro, se necessaria
 - pag. 18, tabella scadenza: la tabella riporta evidentemente una sintesi e uno scadenziario delle prescrizioni descritte nel dettaglio nei precedenti punto dello stesso capitolo D1 (e discussi nella conferenza dei servizi decisoria del , il cui verbale è stato consegnato al Gestore in pari data). Quindi, le modalità di attivazione del compostaggio sono indicate al precedente punto 2 del capitolo D1. Per quello che riguarda le scadenze per la realizzazione della tettoia, le due date identiche presenti nella tabella sono evidentemente un mero errore materiale, che non possono aver indotto incertezze nel Gestore visto che, al precedente punto 5, sono indicate quelle corrette e perfettamente coerenti con quanto discusso e riportato nel verbale della conferenza dei servizi sopra citata. Per questi motivi, e visto che il gestore stesso non ha addotto alcuna motivazione per posticipare l'intervento, si ritiene di confermare le valutazioni svolte in conferenza, tenuto conto del miglioramento ambientale che comporta la realizzazione della tettoia
 - pag 20, periodo di mantenimento della documentazione: accolta in parte, si ritiene infatti che il Gestore debba mantenere la gestione per il periodo di almeno tre anni (anche se eventuali disposizioni normative prevedono un tempo minore) che corrisponde a quello delle verifiche ispettive, per consentire ad ARPAE di visionare la gestione dei tre anni precedenti in maniera completa
 - pag. 20, produzione di liquami: poichè il Gestore, fino al completamento della modifica al capannone 2, continuerà a produrre liquami, si ritiene che questa produzione vada tracciata, anche se verranno immessi sul cumulo del letame
 - pag. 21, prescrizione 19: OK
 - pag. 21, prescrizione 21: accolta in parte, il Gestore in conferenza dei servizi ha evidenziato che *"nei capannoni dove è presente un sistema simile a quello definito "a flusso di paglia" non è possibile immettere paglia anche nel box, evidenzia anche che ritiene di poter rispettare*

comunque le nuove frequenze proposte di immissione e rimozione della paglia, limitatamente alla corsia di defecazione". Quindi si è inserita questa specifica nella prescrizione

- pag. 21, prescrizione 25: la misura indicata per le andane è quella presente nei BRef (pag. 594), per evitare che un cumulo troppo grande limiti il passaggio dell'aria e non garantisca quindi le corrette condizioni aerobiche. Nelle osservazioni allo schema di AIA, il gestore afferma che le dimensioni della concimaia non sono sufficienti a realizzare andane di 4 m di larghezza e 2 m di altezza, come invece prescritto dall'AIA stessa (in quanto dimensioni suggerite dai BREF). ARPAE ha valutato che la concimaia presente sia dimensionalmente adeguata: il Gestore necessita di uno stoccaggio minimo di letame pari a 710 m³ che corrisponde a quello prodotto nei 90 giorni di fermo spandimento, infatti 2120 t/anno di letame prodotto equivalgono a 2826 m³/anno -densità media fornita dal Gestore-, che riportato sui 3 mesi di fermo spandimento equivalgono a 706 m³ necessari da normativa, o 1400 m³ se si necessita di uno stoccaggio di 6 mesi per concludere al meglio le operazioni di maturazione del letame. Il gestore afferma che la realizzazione di 3 andane come prescritto permette uno stoccaggio di 1920 m³, che, secondo ARPAE, rientra in quella minima richiesta. Tuttavia, vista l'incertezza sull'adeguatezza della concimaia, si prescrive che il Gestore produca una relazione in cui conferma o modifica le valutazioni fatte da ARPAE, per le dimensioni necessarie della concimaia per lo stoccaggio minimo richiesto dalla normativa a piena potenzialità di allevamento, con le gestione delle andane conforme a quanto prescritto alla prescrizione 25 del paragrafo D2. Nel caso questo risulti insufficiente a garantire una gestione agevole e corretta per l'operatore all'interno dell'allevamento, dovrà produrre un progetto di adeguamento tecnico della struttura, con la stessa tempistica a quello della tettoia. Tale documentazione dovrà essere corredata anche da planimetria con indicazione del posizionamento delle andane stesse all'interno della concimaia, e degli spazi necessari per il transito. Fino alla realizzazione di tale eventuale adeguamento dovrà operare eventualmente con la potenzialità ridotta, da indicare nella relazione stessa.
- pag. 21, prescrizione 28: le misurazioni della temperatura devono essere per ogni cumulo in numero tale da consentire una rappresentatività dei dati su tutto il cumulo. Pertanto, a seconda della lunghezza dell'andana, almeno 3 o 4 per lato (6-8 in totale per andana).
- pag. 23, prescrizioni 41-48: OK
- pag. 23, prescrizione 44: OK
- pag. 24, prescrizione 55: OK
- pag. 24, prescrizione 57: OK
- pag. 24, prescrizione 58: la prescrizione è valida fino alla conclusione della modifica sulla pavimentazione fessurata esistente per quanto riguarda liquami e percolati, a seguire, solo per quanto riguarda i percolati della concimaia
- pag. 25, prescrizione 64: OK
- pag. 25, prescrizioni 65-67: OK per l'incorporazione. Per quanto riguarda la gestione del letame maturato come compost, si evidenzia un errore normativo presente nell'osservazione

del Gestore. Il compost, per essere definito tale e trattato come fertilizzante e non come effluente, deve infatti essere prodotto e caratterizzato come rigidamente previsto dal DLgs 75/2010. Non è emerso nel corso dell'istruttoria alcuna volontà di registrare il prodotto come fertilizzante ai sensi del suddetto DLgs 75/2010, per cui il gestore dovrà continuare ad essere assoggettato a tutte le norme previste dal Reg 3/2017. Qualsiasi variazione rispetto a questa situazione dovrà essere gestita come modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs 152/2006

- pag. 28 PMC - prodotti finiti - : OK, poichè il gestore non ha indicato alcuna proposta, sono stati modificati gli indicatori dei cicli indicando gli animali presenti all'inizio e alla fine dell'anno, i venduti e i morti per tipologia, il numero massimo di animali presenti nell'anno e un "indice di riempimento", cioè il valore medio dei capi presenti (o del peso) sul massimo autorizzato da esprimere in %.
- pag. 31, PMC - registrazioni per paglia e compostaggio-: si evidenzia che per attuare una corretta attività di stabulazione e compostaggio (a prescindere dalla registrazione o meno del prodotto finale come ammendante), e dare evidenza di gestire l'operazione coerentemente con quanto indicato dalle BATC (frequenza di rimozione e integrazione paglia, pH, T, Ossigeno, umidità...), è fondamentale dimostrare di condurre tale attività in modo controllato. E questo è dimostrabile unicamente tramite adeguate registrazioni. Le registrazioni, peraltro, sono uno strumento diffusamente previsto nei sistemi di gestione ambientali (come previsto dal BAT1 a cui il Gestore si deve adeguare), allo scopo di supportare, e non ostacolare, chi opera direttamente presso il sito nelle attività quotidiane da eseguire (come ad esempio check list che ricordano le operazioni da svolgere e la loro frequenza). Quelle previste dallo schema di AIA rappresentano già una semplificazione, rispetto ai parametri indicati nel Bref. Per questo motivo le osservazioni del Gestore non possono essere accolte. Sono state comunque meglio specificate le frequenze di misurazione delle temperature nel cumulo (nuova prescrizione 28)
- pag. 33, PMC - registrazione manutenzioni-: la registrazione delle manutenzioni ha l'obiettivo di tenere traccia di tutti gli interventi di manutenzione del sito volti al mantenimento/miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza del sito. A titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi di pulizia dei capannoni di ricovero suini; pulizia della concimaia e della vasca sottostante; rifacimento pavimentazioni aree impermeabilizzate o da impermeabilizzare; pulizie generali del sito, ecc.)

• Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni, Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Arpae-SAC di Ferrara;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ferrara, con sede in Via Bologna 534;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, via Bologna 534 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

- Dato atto:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento “Manuale organizzativo” di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
 - che con DEL-2019-102 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza 07.10.2019;
- Richiamata altresì la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- per quanto precede,

DISPONE

di rilasciare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame** alla **Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s.**, (Codice AUSL 007FE003), (Codice CUAA 03101770406) avente sede legale in Via San Vittore 2081, località San Vittore, in Comune di Cesena (FC), in qualità di Gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento di suini, sita in Comune di Copparo, località Saletta, via Po 141.

- di stabilire che:
 1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo di suini avente più di 2000 posti suini (punto 6.6 lettera b, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) per le seguenti potenzialità massime:
 - **suini numero di 5.487 (suini 30kg);**
 2. il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:

Settore ambientale interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la comunicazione	Numero autorizzazione e data di emissione	NOTE
tutti	Provincia di Ferrara	Determinazione n. 63737 del 26/07/2010	Autorizzazione Integrata Ambientale
tutti	Provincia di Ferrara	Determinazione n. 10658 del 26/11/2013	Modifica non sostanziale AIA
tutti	Provincia di Ferrara	Determinazione n. 4805 del 06/08/2015	Proroga AIA

3. l'Allegato I alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Arpae – SAC di Ferrara, anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. Arpae effettua quanto di competenza come da art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC o fax ad Arpae (sezione territorialmente competente e "Unità prelievi delle emissioni" presso la sede di Ferrara) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;
7. i costi che Arpae di Ferrara sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 e dal DM 58/2017, in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;
8. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
10. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione è efficace dalla data di notifica. La presente autorizzazione, di durata di 10 anni dovrà essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il 20/10/2030. A tale

scopo, il gestore dovrà presentare entro tale data adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06.

D I S P O N E I N O L T R E

- di stabilire che:
 - a) il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella sezione D dell'Allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - b) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di gestione di fine vita dell'allevamento;
- di inviare il presente atto, firmato digitalmente, a mezzo PEC, al SUAP dell'Unione Terre e Fiumi il quale provvede al rilascio alla **Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s.** e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Copparo, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e Area Veterinaria, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, e alla Regione Emilia Romagna Servizio aree protette foreste e sviluppo della montagna;
- di stabilire che il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Terre e Fiumi, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
- di dare atto che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica alla Società Agrifarm di Gasperini Maurizio & C. s.s.

Il presente provvedimento comprende n. 1 Allegato Tecnico con i rispettivi allegati.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.